



COMUNE DI PINZOLO

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**CAPITOLATO D'ONERI
DEL SERVIZIO DI PORTIERATO,
CUSTODIA PULIZIA ORDINARIA, E
SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI E
AGLI EVENTI SVOLTI NELL'EDIFICIO
POLIFUNZIONALE "PALADOLOMITI"
PERIODO dal 15/05/2018
al 14/05/2019.**

Pinzolo, aprile 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Remo Maturi

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto "Servizio biennale di custodia, portierato, pulizia ordinaria, supporto alle manifestazioni e agli eventi svolti all'interno dell'edificio, reperibilità, assistenza e coordinamento alle Ditte che eseguono le manutenzioni, presso l'edificio polifunzionale "Paladolomiti"

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata dal 15 maggio 2018 al 14 maggio 2019.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio, posto a base d'asta, ammonta ad €. 35.995,00 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a €. 600,00, oltre all'I.V.A. 22%..

Gli oneri per la sicurezza riguardano prevalentemente l'utilizzo dei D.P.I. necessari per tutte le lavorazioni effettuate da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti, la posa di segnaletica in generale e l'informazione, formazione e addestramento del personale addetto, nonché tutto ciò che è specificato nelle normative vigenti.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

Il servizio comprende:

1. custodia dell'immobile, apertura e chiusura quotidiana, secondo il calendario di programmazione;
2. svolgimento di attività di informazione relativa alla località, indicazione dei principali servizi offerti, dei sistemi di mobilità e accoglienza, nei confronti degli utenti e utilizzatori che, in occasione di manifestazioni, convegni, ecc., ne facciano richiesta;
3. supporto ditte incaricate alle manutenzioni e ai collaudi degli impianti installati, con compilazione del registro dei controlli e di manutenzione antincendio;
4. accensione, spegnimento impianti e verifica visiva del buon funzionamento degli stessi, segnalando all'Ufficio Tecnico del Comune di Pinzolo eventuali anomalie riscontrate;
5. piccoli lavori di manutenzione (interventi minimali che non richiedano speciali abilitazioni o certificazioni), quali : tinteggiatura di piccole superfici di muratura, avvitarimento di viti, fissaggio di cartelli, spostamento di mobili ed arredi, ecc;
6. pulizia ordinaria di tutto l'edificio dopo ogni manifestazione: sale, parti comuni, bagni, sanitari e svuotamento cestini, comprensiva dei materiali di consumo (detersivi, carta igienica, salviette, profumatori, ecc.) e di tutte le attrezzature necessarie: scope, ramazze, pale, ecc.;
7. supporto organizzativo e gestione dei servizi tecnici e di sala richiesti dagli utilizzatori delle strutture per manifestazioni organizzate direttamente e/o partecipate e/o patrocinate dal Comune di Pinzolo, in particolare per quanto riguarda l'impianto audio e luci;

ART. 5 – REPERIBILITA'

La reperibilità prevede l'obbligo per l'Appaltatore di indicare prima dell'inizio dell'intero servizio un numero di telefono cellulare, al quale dovrà rispondere obbligatoriamente per tutti i giorni dell'anno (compresi i festivi); dal momento in cui riceve la chiamata, nel caso si necessitasse della sua presenza, l'Appaltatore ha l'obbligo di arrivare presso L'edificio entro due ore dalla chiamata.

L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere, in caso di necessità, lo svolgimento di prestazioni di carattere straordinario.

ART. 6 – ULTERIORE REQUISITO

L'appaltatore o il suo incaricato (inteso come il soggetto, Appaltatore o il personale effettivamente preposto al servizio) dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica, **rischio medio**, di cui al D.lgs. 81/2008, qualificante per svolgere il Servizio di prevenzione antincendio e vigilanza.

ART. 7 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il “Servizio oggetto del presente Capitolato D’Oneri potrà subire delle variazioni, sia quantitative in aumento o diminuzione, senza che ciò possa dar modo a pretese o indennizzi. In particolare, l’importo che verrà pagato all’Impresa appaltatrice sarà comunque quello indicato nell’offerta, salvo inadempienze o risoluzione anticipata del contratto.

ART. 8 – ESECUZIONE DEI SERVIZI – VIGILANZA DEL COMUNE

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto stabilito dal Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell’Impresa Appaltatrice.

Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire all’Impresa le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull’andamento delle operazioni ai fini della conformità dell’esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell’esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia il loro esito, all’accettazione del servizio effettuato.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva l’Impresa ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.

L’Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all’interno del luogo delle singole operazioni.

ART. 9 – ESECUZIONE DI UFFICIO

Qualora i servizi, o parte di essi, siano in ritardo per negligenza dell’Impresa e si riconosca esservi necessità di assicurare il compimento nel termine previsto dal contratto, il Comune a proprio insindacabile giudizio, mediante lettera raccomandata A.R., assegnerà all’Impresa un termine per completare gli interventi in ritardo, sotto la comminatoria dell’esecuzione d’ufficio.

Scaduto il termine assegnato, il Comune in contraddittorio con l’Impresa, o in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l’Impresa stessa abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli.

A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio, riservandosi il diritto di risoluzione del contratto.

Le maggiori spese derivanti dall’esecuzione d’ufficio saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria.

ART. 10 – PENALITA’ E SANZIONI

Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate o comunque di parziale o totale inadempienza, verrà addebitata all’Impresa aggiudicataria una penale giornaliera che varierà da €. 25,00 a €. 100,00 per ogni singola infrazione rilevata a discrezione dell’Amministrazione Comunale in relazione alla gravità.

L’inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 3 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall’Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall’Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

ART. 11 – ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA – DOTAZIONE DI MEZZI E PERSONALE

Sono a carico dell'aggiudicataria e si intendono compresi nell'appalto tutti i materiali di consumo le attrezzature relative alla pulizia ordinaria (detersivi, carta igienica, salviette ecc.).

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato ed a quant'altro abbia attinenza al servizio stesso.

Prima della firma del contratto (Ordine di Acquisto) la ditta aggiudicataria dovrà esibire copia della certificazione relativa **all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per un importo (massimale) minimo di 1.500.000,00 euro per sinistro.**

ART. 12 – NORME DI SICUREZZA GENERALE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al Comune.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore.

Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 14 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell L.P. 23/1990 e s.m., per il servizio in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico", contenente la precisa indicazione delle parti della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dell'appalto.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016..

ART. 17 – SISTEMA D’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI

L'appalto sarà affidato previo confronto concorrenziale, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale nonché ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n° 23, con il criterio del prezzo più basso.

Il Responsabile dell'Area Tecnica adotterà provvedimento di individuazione dei soggetti ritenuti idonei a partecipare al confronto concorrenziale invitando tutte le ditte che ne abbiano fatto richiesta in seguito ad Avviso- Indagine di mercato, effettuato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 2/2016.

Tra le altre dichiarazioni, per poter partecipare ogni Ditta dovrà dimostrare di possedere all'interno del proprio certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di portierato.

ART. 18 – PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avverrà in rate trimestrali posticipate di pari importo, su presentazione di regolare fattura.

Qualora la fattura non pervenga nel termine previsto, la relativa liquidazione sarà effettuata nel mese successivo.

Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle stesse mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa le opportune verifiche di legge. Gli eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all'Impresa per la richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai Regolamenti in materia di contabilità pubblica.

ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale, mediante ordine di acquisto generato dal sistema. Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione dell'offerta da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma dell'offerta, accetta specificatamente p, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

ART. 21 – AUTOTUTELA CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di gravi e ripetute infrazioni;
- a seguito di reiterate violazioni o ritardi che comportino l'applicazione delle penali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (normativa in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione previdenziale, assistenziale, antinfortunistica). In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa instaurazione di un contraddittorio con la Ditta, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

Nel caso che nel corso dell'anno, l'Amministrazione Comunale, decidesse di dismettere, cedere, o di affidare a terzi la gestione dell'immobile si riserva, previo preavviso di almeno tre mesi, di recedere dal contratto senza che l'appaltatore possa, in alcun modo, vantare indennizzo alcuno, provvedendo al pagamento del solo periodo di servizio effettivamente prestato.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio, non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;

e) la stipula di contratto ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sul servizio oggetto d'appalto.

ART. 23 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

- 1 L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
- 2 Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei servizi;
- 3 L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il servizio a partire dal 15/05/2018;
- 4 Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi;
- 5 Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- 6 La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato;
- 7 Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
- 8 L'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;
- 9 L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- 10 La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro;
- 11 La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore;

12 Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;

13 L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

ART. 26 – CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere controversie fra le parti sulla esecuzione o sulla interpretazione del presente "Capitolato Speciale d'Appalto", le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, rimandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale che giudicherà irritualmente ex bono et aequo da amichevole compositore ed il giudizio sarà inappellabile.

Detto Collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno da ogni parte contraente ed un terzo di comune accordo tra gli arbitri così scelti.

ART. 27 – ELEZIONI DI DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella Residenza Municipale ed il rappresentante della Ditta appaltatrice nell'ambito del territorio comunale o nei comuni limitrofi.

Pinzolo, lì aprile 2018

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

L'impresa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Remo Maturi

(documento firmato digitalmente)